

0,25% ogni anno sul capitale originariamente mutuatato);

b)- durata del mutuo: computabile con le esigenze dell'abbinamento assicurativo e la durata del contributo statale; oppure soltanto con la durata di detto contributo, qualora il mutuo non venga abbinato alla stipulazione di polizze di assicurazione;

c)- garanzia: ipoteca di primo grado sull'area e sul costruendo edificio nonché escione "pro solvendo" del contributo statale del 3% nel pagamento degli interessi;

d)- stipulazione, da parte della cooperativa "Casa Uria", qualora non possibile l'abbinamento assicurativo, di polizze di assicurazione sulla vita dei singoli assegnatari degli alloggi, nelle forme che saranno concordate fra la Direzione generale e la cooperativa stessa;

2°)- autorizzare il Direttore generale, ed in sua vece il Vice direttore generale gr. uff. dr. Marino Marinelli fu Paolo, con esplicita facoltà di firmare da solo, alla stipulazione degli atti e contratti, nonché a fare quanto necessario per l'attuazione della presente delibera, conferendo inoltre ai suddetti Direttore e Vice Direttore